



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

50458-19

Composta da:

RENATO GIUSEPPE BRICCHETTI - Presidente -
DONATELLA FERRANTI
VINCENZO PEZZELLA
ANTONIO LEONARDO TANGA
GIUSEPPE PAVICH - Relatore -

Sent. n. sez. 1735/2019
CC - 10/12/2019
R.G.N. 39142/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 19/04/2019 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
sentite le conclusioni del PG ELISABETTA CESQUI, che ha concluso per
l'inammissibilita' del ricorso.
dato atto che nessun difensore è presente.

RITENUTO IN FATTO

1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio da parte della 5 Sezione penale della Corte di cassazione, il Tribunale del Riesame di Palermo, con ordinanza resa in data 19 aprile 2019, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata per conto di (omissis) avverso il decreto di sequestro per equivalente (prodromico alla confisca di cui all'art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000) emesso il 16 luglio 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo per un valore di € 606.132,32, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione (capi 6 e 8 dell'imputazione provvisoria: reati commessi, in estrema sintesi, mediante concorso nella stipula di contratti di custodia, affidamento ed uso a titolo gratuito del complesso aziendale delle società (omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l. in favore della (omissis) s.r.l. - società di cui il (omissis) era consigliere d'amministrazione -) e di sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte, ex art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 (capo 11 dell'imputazione provvisoria: reato commesso al fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva nei confronti della (omissis) s.r.l. - gravata da un debito d'imposta pari a € 204.741,35 - e della (omissis) s.r.l. - gravata da un debito d'imposta pari a € 401.390,97).

Nella sentenza rescindente, la Corte di legittimità, pur dichiarando inammissibile il ricorso proposto dal (omissis) con riferimento al *fumus commissi delicti* (in quanto sostanzialmente sotteso a sollecitare una valutazione di merito e un vizio di motivazione, in termini non consentiti nell'ambito del giudizio di cassazione anche in materia di misure cautelari reali), aveva invece accolto le censure difensive avverso il primigenio provvedimento del Tribunale del Riesame, confermativo di quello del G.i.p., sul rilievo che la determinazione del *quantum* del valore del sequestro era stata operata non già - come doveroso - sulla base delle somme distratte e sottratte alla garanzia dell'Erario quale creditore d'imposta, ma sulla base dell'ammontare dell'imposta che si assume evasa.

Il Tribunale del Riesame di Palermo, giudicando in sede di rinvio, ha ritenuto di dover confermare il provvedimento cautelare originario perché esso, pur incidendo sull'ammontare dell'imposta evasa (e non potendo, ovviamente, eccedere tale ammontare), trovava certamente capienza nel valore complessivo dei beni distratti attraverso le condotte di cui ai capi 6 e 8, di ammontare largamente superiore rispetto all'imposta dovuta.



2. Avverso l'ordinanza da ultimo emessa dal Tribunale del Riesame insorge il (omissis), articolando due distinti motivi di lagnanza.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge; premette l'esponente che, nell'ambito di altra vicenda cautelare inerente al medesimo giudizio, lo stesso Tribunale del Riesame in diversa composizione, rigettando l'appello proposto dal P.M., aveva escluso la configurabilità di un grave compendio indiziario in ordine alla confusione giuridica o materiale dei patrimoni delle due società (omissis) e (omissis) con quello della (omissis); ciò posto, con l'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame ha nuovamente ancorato il valore del sequestro all'ammontare delle imposte che si assumono evase, sull'assunto - apodittico - che il patrimonio asseritamente evaso sarebbe ben superiore e pari a oltre 5 milioni di euro. Ciò integra, secondo l'esponente, la violazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen., laddove il Collegio adito avrebbe dovuto accertare, sia pure a un livello indiziario, che la (omissis) e la (omissis) non disponevano, alla data del 10 aprile 2016, di alcun patrimonio proprio, avendo derivato la loro capacità economica dalla conduzione in affitto dei rami di azienda di proprietà della (omissis) s.r.l.; con la conseguenza che le predette società non disponevano di alcun bene o valore che potesse essere sottratto alla garanzia patrimoniale dei creditori (e, per ciò che qui interessa, dell'amministrazione finanziaria). Insiste poi il deducente nell'affermare che la fattispecie legittimante il sequestro di cui all'art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 non poteva avere ad oggetto l'affidamento in custodia a terzi di beni non appartenenti alle predette società, il cui patrimonio era pari a zero.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che il Collegio del Riesame non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alle ragioni in diritto per cui le operazioni di comodato avrebbero determinato uno spostamento patrimoniale giuridicamente opponibile ai creditori, come tale idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la successiva procedura di riscossione coattiva dei crediti d'imposta nei confronti delle predette società.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é inammissibile.

E', infatti, ben vero che il Tribunale del Riesame, a fronte del *dictum* della sentenza rescindente, ha confermato l'originario decreto di sequestro per un ammontare pari all'imposta che si assume evasa in quanto inferiore al valore della sottrazione oggetto di imputazione provvisoria ai capi 6 e 8 sulla base



dell'ammontare di tale sottrazione come indicato nell'editto imputativo di cui al capo 11.

Tuttavia, le censure del ricorrente non colgono nel segno e si appalesano affette da inammissibilità in quanto, oltre a sottoporre nuovamente al vaglio di legittimità il *fumus commissi delicti* (sul quale deve ritenersi formato il giudicato progressivo, per le ragioni di cui al § 2 della sentenza rescindente), prospettano una condizione di insussistente sottrazione di beni alla garanzia dell'amministrazione finanziaria creditrice sull'erroneo rilievo che le società ^(omissis) ^(omissis) e la ^(omissis) non avevano trasferito alla ^(omissis) alcun bene o valore proprio in quanto non disponevano di alcun patrimonio, avendo tratto la loro capacità economica dalla conduzione in affitto dei rami di azienda di proprietà della ^(omissis) S.r.l..

Tale assunto, oltre ad essere affetto da genericità, è privo di sostegno giuridico e non è in grado di attingere la questione del *quantum debeatur* oggetto del giudizio di rinvio, atteso che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, che punisce colui che, al fine di sottrarsi alle imposte, aliena simulatamente o compie atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, l'"altruità" si riferisce non solo ai beni di proprietà del debitore, ma anche a quelli che siano comunque nella sua disponibilità (Sez. 3, Sentenza n. 14606 del 17/11/2017, dep. 2018, Tancredi, Rv. 272819: in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di aziende detenute in subaffitto dalla società debitrice).

Ne discende che, non avendo considerato la rilevanza – ai fini del reato contestato – anche dei valori e dei beni rientranti nella disponibilità delle società che operarono il trasferimento in favore della ^(omissis) (nel cui C.d.A. siede l'odierno ricorrente), pur non essendo tali beni e valori di proprietà delle società medesime, il ricorso non è in grado di incidere in alcun modo sulla questione dell'ammontare dei beni fraudolentemente sottratti alle pretese tributarie dello Stato nei confronti delle società ^(omissis) e ^(omissis), che formava oggetto della decisione impugnata.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente




va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 dicembre 2019.

Il Consigliere estensore
(Giuseppe Ravich)



Il Presidente
(Renato Bricchetti)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 13 DIC 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Irene Cappelletto

